

## COMUNE DI VEZZA D'ALBA

### REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO E DEI VINI DEL ROERO DI VEZZA D'ALBA

#### PREMESSA

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento della "Fiera Nazionale del Tartufo Bianco e dei Vini del Roero" che si tiene annualmente nel Comune di Vezza d'Alba, al fine di valorizzare il territorio, i prodotti locali e promuovere lo sviluppo turistico, culturale ed economico.

Il regolamento è adottato ai sensi:

- dell'art. 117, comma 6, della Costituzione;
- degli artt. 6, 7 e 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al commercio), tuttora vigente per la vendita su aree pubbliche;
- della L.R. Piemonte 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i. (Disciplina, organizzazione e promozione delle attività fieristiche);
- della L.R. Piemonte 31 ottobre 2017, n. 16 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche e semplificazioni procedurali);
- della D.G.R. Piemonte n. 20-380 del 26 luglio 2010, tuttora vigente e integrata da successive disposizioni regionali in materia di requisiti per la partecipazione alle fiere e mercati.

#### Art. 1

Il comune di Vezza d'Alba si occupa della disciplina dell'organizzazione della Fiera Nazionale del tartufo bianco e dei vini del Roero di Vezza d'Alba; manifestazione che ha lo scopo di promuovere, valorizzare e far conoscere oltre al tartufo bianco, anche i prodotti locali enogastronomici, culturali e di artigianato, volti ad incrementare il turismo e gli scambi commerciali e culturali. Il comune di Vezza d'Alba potrà avvalersi della collaborazione delle Associazioni turistiche e di volontariato presenti sul territorio per l'organizzazione della Fiera.

## Art. 2

La Fiera si svolge nella seconda metà del mese di Novembre, e in ogni caso verrà calendarizzata secondo le autorizzazioni del competente assessorato regionale, al fine di garantirne la denominazione di Fiera Nazionale. L'area espositiva è costituita prevalentemente da: Piazza San Bernardo, Piazza San Martino, Via Mazzini, Via Marconi, Viale Mons. Rossano, oltre alle aree verdi comunali insistenti su tale area.

## Art. 3

Le domande di partecipazione presentate, in esenzione di bollo, vengono accettate devono pervenire entro il termine fissato nell'avviso pubblico. Le domande verranno accolte fino ad esaurimento degli spazi disponibili, secondo i seguenti criteri di selezione, in ordine:

- ordine cronologico di presentazione (data protocollo);
- attinenza della merceologia con le finalità della fiera;
- qualità dei prodotti presentati e provenienza territoriale.

All'accoglimento delle domande di partecipazione provvederà, secondo i criteri sovraesposti, la Giunta Comunale con apposita deliberazione.

## Art. 4

Sono ammessi gli espositori ed i rivenditori di tartufi e prodotti tartufigeni, prodotti artigianali ed enogastronomici affini alla manifestazione ed ogni altro genere merceologico che l'amministrazione comunale riterrà di accettare a suo insindacabile giudizio. La partecipazione a precedenti edizioni non dà titolo di ammissione, né di precedenza ad esporre e l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di non ammettere alla manifestazione successiva, espositori che per qualsiasi ragione abbiano avuto controversie con l'organizzazione o inadempimenti contrattuali.

## Art. 5

L'espositore, rivenditore, commerciante, produttore deve essere in possesso di:

. Dichiarazione unica di regolarità contributiva (DURC), o certificato di regolarità contributiva, ai sensi del capo I punto 9 D.G.R. 20 – 380 del 26/07/2010

. Prescritta autorizzazione amministrativa: autorizzazione alla vendita su area pubblica (ex art. 28 D.Lgs. 114/1998);

. Specifica autorizzazione del competente Servizio igiene pubblica dell’A.S.L., per chi tratta generi alimentari

La vendita dei tartufi e funghi deve rispettare la normativa regionale e/o statale.

Sono ammessi gli assaggi gratuiti dei prodotti in esposizione, produzione e vendita.

Dal momento che gli operatori sono responsabili del rispetto della normativa fiscale, previdenziale, igienico-sanitaria e ambientale vigente, ciascun rivenditore deve operare nel rispetto delle regole e della normativa fiscale e previdenziale, assumendone la piena e diretta responsabilità.

#### Art. 6

Gli spazi espositivi sono messi a disposizione a partire dalle ore 6:00 e devono essere allestiti entro le ore 8:30 nel rispetto delle misure assegnate. La chiusura della Fiera è prevista per le ore 18:00 ed ogni espositore dovrà porre i rifiuti all’interno dei contenitori preposti, mentre scatole e cartoni dovranno essere ridotti a dimensioni minime e legati con uno spago. Eventuali contenitori in vetro o plastica dovranno essere separate e gettate negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

#### Art. 7

È tassativamente vietato:

- L’uso del marchio o del logo della Fiera a scopi pubblicitari;
- Smontare i propri allestimenti prima dell’ora di chiusura;
- Portare fuori dagli stand le merci ed i prodotti introdotti in fiera, se non dopo la chiusura della manifestazione.

#### Art. 8

Gli automezzi che non costituiscono stand a se stante, appena ultimato l'allestimento devono essere condotti nell'apposito parcheggio che l'organizzazione predisporrà.

#### Art. 9

La partecipazione è subordinata al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico (plateatico), secondo le tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale. Il pagamento non comprende l'erogazione di acqua o energia elettrica.

#### Art. 10

Ogni espositore deve:

- adottare le misure necessarie alla prevenzione incendi;
- garantire la sicurezza dei visitatori nel proprio spazio espositivo;
- stipulare idonea polizza assicurativa contro danni a terzi, persone e cose, valida per l'intero periodo della manifestazione.

La suddetta polizza deve avere massimali adeguati e coprire anche eventuali danni derivanti da allestimenti, attrezzature e personale impiegato.

Copia della polizza dovrà essere esibita all'organizzazione su richiesta.

Il Comune è esonerato da responsabilità per danni, furti o incidenti derivanti dalla partecipazione.

#### Art. 11

L'inosservanza del presente regolamento comporta:

- sanzioni amministrative secondo normativa vigente;
- l'esclusione immediata dalla manifestazione;
- l'inibizione alla partecipazione per le edizioni successive.

#### Art. 12

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di legge nazionali e regionali in materia di commercio su area pubblica, manifestazioni fieristiche e sicurezza.

Eventuali modifiche al presente regolamento sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale.

---